

# TI\_GERICHTE 11.2024.65 vom 10. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2024.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2024.65)

FR: TI\_GERICHTE 11.2024.65 du 10 juillet 2024

IT: TI\_GERICHTE 11.2024.65 del 10 luglio 2024

## Regeste

Vigilanza sull'esecutore testamentario

## Erwägungen

### E. 2

Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1). La procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225; sentenza del Tribunale federale 5A\_146/2023 del 23 maggio 2023 consid. 5.3.1). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1; per l'esecutore testamentario: I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del

### E. 3

Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano l'operato di un esecutore testamentario. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità sulla base degli atti che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale federale 5A\_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del 3 aprile 2024 consid. 2). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in almeno fr. 10 000.–, importo che il ricorrente non revoca in dubbio. Invano si cercherebbe poi traccia nel reclamo di un accenno al valore litigioso. Sia come sia, considerando il compendio ereditario, si può presumere che in concreto il valore di fr. 10 000.– sia agevolmente raggiunto (lettera del 21 maggio 2024 dell'avv. M\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ prodotta in appello da AP1 il 23 maggio 2024). Circa la tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al legale del reclamante il 15 maggio 2024 (traccia dell'in via n. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, agli atti). Introdotto il 22 maggio 2024 (timbro postale sulla busta d'invio), il rimedio giuridico in esame è di per sé ricevibile. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'istante non ha presentato appello, come figurava nell'indicazione dei rimedi

giuridici in calce alla decisione stessa, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il reclamo possa essere trattato come appello.

#### **E. 4**

La giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A\_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A\_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A\_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267; più di recente: sentenza 4A\_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1 analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023 consid. 3).

#### **E. 5**

Nel caso specifico l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come “reclamo”, ma nella motivazione il ricorrente si definisce esplicitamente “reclamante” per sette volte e nella richiesta di giudizio egli postula l'accoglimento del “reclamo”, mentre il termine “appello” nemmeno figura nell'allegato. AP1 ha quindi inoltrato reclamo con la chiara intenzione di presentare reclamo, non appello. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente e nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore aveva correttamente indicato essere dato appello. Ne segue che una conversione del rimedio giuridico non può entrare in linea di conto.

#### **E. 6**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.

#### **E. 7**

Quanto al gratuito patrocinio postulato dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche AP1 in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. II. Sul reclamo del 6 maggio 2024

#### **E. 8**

L'emanazione della decisione 14 maggio 2024 da parte del Pretore rende il reclamo per ritardata giustizia senza oggetto (art. 327 cpv. 4 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022, consid. 2). Tale procedura va quindi stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Vista la particolarità del caso, non si prelevano spese. Non si pone problema di ripetibili, non richieste. III. Sulle vie di ricorso proponibili a livello federale

#### **E. 9**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la natura dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo del 21 maggio 2024 è irricevibile. 2. Le spese processuali di tale reclamo, di fr. 300.–, sono poste a carico di AP1. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Il reclamo del 6 maggio 2024 per ritardata giustizia è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli. 5. Non si riscuotono spese per tale reclamo. 6. Notificazione: – avv. PA1, B\_\_\_\_\_ ; – AO1, P\_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente La cancelliera Ri medi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.